

Codice A1705B

D.D. 23 dicembre 2024, n. 1061

Sostituzione per mero errore materiale dell'allegato D alla DD 1019/A1705B/2024 del 18/12/2024 avente per oggetto "Affidamento all'Ente strumentale IPLA SpA del servizio di migrazione, integrazione e mantenimento Banca Dati Prati donatori Pra da Smens. Spesa di euro 10.000,00. Impegno di € 10.000,00 sul capitolo di spesa 129330/2026 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2026. CIG - B4DD25602B".



ATTO DD 1061/A1705B/2024

DEL 23/12/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

OGGETTO: Sostituzione per mero errore materiale dell'allegato D alla DD 1019/A1705B/2024 del 18/12/2024 avente per oggetto "Affidamento all'Ente strumentale IPLA SpA del servizio di migrazione, integrazione e mantenimento Banca Dati Prati donatori Pra da Smens. Spesa di euro 10.000,00. Impegno di € 10.000,00 sul capitolo di spesa 129330/2026 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2026. CIG – B4DD25602B"

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale DD 1019/A1705B/2024 del 18/12/2024, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 19/12/2024, avente per oggetto "Affidamento all'Ente strumentale IPLA SpA del servizio di migrazione, integrazione e mantenimento Banca Dati Prati donatori Pra da Smens. Spesa di euro 10.000,00. Impegno di € 10.000,00 sul capitolo di spesa 129330/2026 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2026. CIG – B4DD25602B" si è provveduto all'affidamento diretto alla Società in house I.P.L.A. S.p.A - C.so Casale, 476 - 10132 Torino - P. IVA 02581260011 del servizio di migrazione, integrazione e mantenimento Banca Dati Prati donatori Pra da Smens, per una spesa di euro 10.000,00 IVA inclusa.

Rilevato che: per mero errore materiale è stato allegato alla DD 1019/A1705B/2024 del 18/12/2024 quale "allegato D" lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e I.P.L.A. S.p.A non corretto.

Ritenuto pertanto, per mere ragioni di chiarezza e correttezza amministrativa, di provvedere alla sostituzione del solo allegato D della DD 1019/A1705B/2024 del 18/12/2024, confermando e mantenendo inalterato, in ogni altro aspetto, quanto contenuto nello stesso provvedimento.

Attestata l'inesistenza di oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- la D.G.R. n. 20-6877 del 15 maggio 2023 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621";
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i, in particolare l'Allegato 4/2 concernente il principio contabile applicato della contabilità finanziaria;
- il Regolamento 16 luglio 2021, n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18";
- il Regolamento regionale 21 dicembre 2023, n. 11 "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9 (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- la Legge regionale n. 8 del 26 marzo 2024 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024) e norme collegate;
- la Legge regionale n. 9 del 26 marzo 2024 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- la D.G.R. n. 5-8361 del 27 marzo 2024 (Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026) che ha disposto le autorizzazioni di spesa ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011;
- la Legge regionale n. 20 del 01 agosto 2024 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- la D.G.R. n. 46-117 del 02/08/2024 "Attuazione della Legge regionale 1 agosto 2024, n. 20 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2024 -2026". Variazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026";
- la legge regionale 29 novembre 2024, n. 26 "Disposizioni finanziarie e variazione del

bilancio di previsione finanziario 2024-2026";

- la D.G.R. n. 39-470 del 02/12/2024 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Attuazione della Legge regionale 29 novembre 2024, n. 26 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 avente ad oggetto " Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024- 2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024" che include le misure di prevenzione della corruzione;
- la DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n.1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa,

- di sostituire, l'allegato D alla DD 1019/A1705B/2024 del 18/12/2024, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 19/12/2024, avente per oggetto "Affidamento all'Ente strumentale IPLA SpA del servizio di migrazione, integrazione e mantenimento Banca Dati Prati donatori Pra da Smens. Spesa di euro 10.000,00. Impegno di € 10.000,00 sul capitolo di spesa 129330/2026 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2026. CIG – B4DD25602B", con l'allegato D parte integrante e sostanziale del presente provvedimento contenente schema di convenzione corretto tra la Regione Piemonte e I.P.L.A. S.p.A;

- di confermare e mantenere inalterato, in ogni altro aspetto, quanto contenuto nella DD 1019/A1705B/2024 del 18/12/2024, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 19/12/2024;

- di dare atto che la presente determinazione dirigenziale non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.

Ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14.3.2013, n. 33 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), si dispone che la presente determinazione dirigenziale sia pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web ufficiale della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

LA DIRIGENTE (A1705B - Programmazione e coordinamento
sviluppo rurale e agricoltura sostenibile)
Firmato digitalmente da Anna Maria Valsania

Allegato

CONVENZIONE FRA LA REGIONE PIEMONTE E L'ISTITUTO PER LE PIANTE DA LEGNO E L'AMBIENTE (I.P.L.A. S.p.A.) AVENTE PER OGGETTO IL SERVIZIO-MIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E MANTENIMENTO BANCA DATI PRATI DONATORI PRA DA SMENS

TRA

LA REGIONE PIEMONTE (C.F. n. 80087670016) rappresentata nella persona della Dott.ssa Anna Maria Valsania, nata a Torino il 15/08/1978, Dirigente del Settore "Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile" della Direzione Agricoltura e Cibo e domiciliata, ai fini del presente atto, presso la sede del Settore stesso – Piazza Piemonte n. 1, Torino;

E

L'ISTITUTO PER LE PIANTE DA LEGNO E L'AMBIENTE - Società per azioni (nel seguito l'Ipla S.p.A), con sede in Torino (C.F. IT02581260011), C.so Casale, n. 476, rappresentato da Andrea Morando nato a Asti (AT) il 27/12/1963 domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell'IPLA S.p.A.;

PREMESSO CHE:

FINALITA' dell' IPLA S.p.A, la cui costituzione è stata promossa dalla legge regionale 8 marzo 1979, n. 12, sono:

- lo studio e la sperimentazione fitopatologica e produttiva sulle specie arboree, per la conservazione del patrimonio forestale, l'incremento della produzione legnosa e lo sviluppo della forestazione ambientale;
- lo studio per la programmazione economica e la pianificazione territoriale del suolo, dell'ambiente agricolo-forestale e delle risorse rinnovabili e dei loro bilanci energetici al fine della razionale utilizzazione dei beni primari.

Lo Statuto della Società, atto rogito notaio Ferraris Rep. n. 32014/15399, il cui articolo 4 stabilisce la durata della società fino al 31 dicembre 2050, prevede:

- all'art. 5 che l'Ipla S.p.A svolga, tra le altre, attività di ricerca, sperimentazione, assistenza tecnica, formazione professionale, divulgazione, consulenza per conto del socio Regione Piemonte e dei suoi Enti strumentali e delle Società dallo stesso controllate, nell'ambito della programmazione economica e della pianificazione territoriale;
- all'art. 5, comma 1 lettera e) che prevede fra le attività dell'Ipla S.p.A rientrano quelle connesse alla programmazione e pianificazione sul territorio per l'utilizzo ecosostenibile e la conservazione delle foreste, del suolo, del paesaggio, delle aree protette, delle emergenze naturalistiche, nelle loro componenti intrinseche ed esternalità;
- all'art. 7 comma 1 la Regione Piemonte è individuata quale socio dell'Istituto alla cui attività di direzione e di coordinamento la società è soggetta.

Premesso altresì quanto segue,

in quanto amministrazione aggiudicatrice, l'Ipla S.p.A è, in ogni caso, sempre tenuta all'osservanza della disciplina sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici per l'acquisizione dei beni e dei servizi e lavori di cui necessita per l'esecuzione delle attività affidategli dai soci, incluso l'obbligo di osservare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari quando affida appalti a terzi;

per perseguire le finalità stabilite dalle leggi regionali e dagli altri atti di indirizzo adottati dalla Regione e nell'ambito di quanto stabilito nelle leggi stesse e negli atti di programmazione, la Regione può procedere all'affidamento diretto in favore dell'Ipla S.p.A nel rispetto del diritto dell'Unione europea, della normativa interna e dei termini e dei limiti indicati nell'oggetto consortile e nello Statuto, ovvero nel rispetto delle

funzioni dell'Ipla S.p.A e dei presupposti dell'in house providing, come disciplinati dal d.lgs. 36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici." (Nuovo Codice degli appalti);

L'affidamento diretto di attività in regime di "in house providing" presuppone che la Regione svolga la funzione di controllo analogo, in coerenza con le disposizioni contenute:

- nel Decreto legislativo 36/2023. recante (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.
- nel Decreto legislativo 175/2016 recante (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);
- nelle "Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di in house providing strumentale", di cui alla DGR n. 1 – 3120 dell'11 aprile 2016 (nel seguito Linee guida).

Le predette linee guida, e precisamente gli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, le cui prescrizioni sono rinvenibili nell'articolato della presente convenzione, stabiliscono modalità di coordinamento, programmazione e controllo da parte della Regione nei confronti degli organismi in house, fatte salve ulteriori azioni di coordinamento, programmazione e controllo previste dalla legge ovvero nell'ambito dell'attuazione delle misure e degli interventi finanziati con fondi europei e nazionali.

L'affidamento di attività in regime di in house providing deve essere preceduto da una verifica della convenienza sotto il profilo economico e dei tempi di esecuzione, dalla valutazione della idoneità all'esecuzione dell'attività sotto il profilo della struttura organizzativa e delle risorse disponibili, dando altresì conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 c. 2 del D.lgs 36/23 secondo cui "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche".

Le acquisizioni di lavori, beni e servizi, il reclutamento del personale e l'affidamento di contratti di collaborazione esterna da parte dell'Ipla S.p.A devono avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, e mediante il ricorso a CONSIP, MEPA, Centrali di committenza e soggetti aggregatori per quanto riguarda gli approvvigionamenti ai sensi del citato "Nuovo Codice degli appalti";

L'Ipla S.p.A concorda con la Regione le modalità di raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa;

L'Ipla S.p.A opera secondo principi di efficienza e trasparenza, garantendo la qualità delle attività, l'economicità dei costi rispetto a quelli di mercato, l'efficacia nella modalità di conseguimento degli obiettivi condivisi;

Appurato che:

L'Ipla S.p.A ha sviluppato una elevata esperienza, competenza e professionalità acquisite in decenni di attività tecnico - scientifica a supporto delle azioni istituzionali della Regione Piemonte in campo ambientale, agricolo e forestale e in particolare come partner al progetto PRA' DA SMENS, cofinanziato con fondi FEASR;

VISTI

- la Determinazione Dirigenziale n. del con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e l'Istituto per le piante da legno e l'ambiente - IPLA S.p.A. finalizzato

all'affidamento per la realizzazione delle attività relative al servizio di migrazione, integrazione e mantenimento Banca Dati Prati donatori Pra da Smens;

- che la società in House a partecipazione regionale I.P.L.A. S.p.A - C.so Casale, 476 - 10132 Torino - P. IVA02581260011 risulta essere iscritta all'elenco telematico dei fornitori sulla piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, SINTEL con il codice CPV77231500-3 - "monitoraggio o valutazione delle foreste";

- la T.D. (trattativa diretta) n. 193218919, indetta sulla piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, SINTEL, con la quale è stata invitata la società in House a partecipazione regionale I.P.L.A. S.p.A -P. IVA 02581260011 - con sede legale in C.so Casale, 476 - 10132 Torino, a presentare la sua miglior offerta economica per l'affidamento del "Servizio di migrazione, integrazione e mantenimento Banca Dati Prati donatori Pra da Smens", fissando la spesa presunta di euro 10.500,00 oneri fiscali inclusi;

- l'offerta economica complessiva pari a Euro 10.000,00 IVA inclusa (agli atti del Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile), presentata da I.P.L.A. S.p.A, entro i termini stabiliti per la trattativa diretta n. 193218919, indetta sulla piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, SINTEL, per l'affidamento del "Servizio di migrazione, integrazione e mantenimento Banca Dati Prati donatori Pra da Smens";

- il dettaglio economico correlato al piano delle attività nel quale sono stati illustrati i costi e i corrispettivi articolati per singola prestazione presentato da I.P.L.A. S.p.A, nel corso della trattativa diretta n. 193218919, di cui all'allegato alla presente convenzione;

- la D.D. 18 dicembre 2024, n. 1019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 19/12/2024, "Affidamento all'Ente strumentale IPLA SpA del servizio di migrazione, integrazione e mantenimento Banca Dati Prati donatori Pra da Smens. Spesa di euro 10.000,00. Impegno di € 10.000,00 sul capitolo di spesa 129330/2026 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2026. CIG - B4DD25602B";

Tutto ciò premesso e considerato si conviene quanto segue:

ART. 1 - Oggetto del servizio e illustrazione dei costi

La presente convenzione, le cui premesse ne fanno parte integrante, ha per oggetto il servizio di migrazione, integrazione e mantenimento Banca Dati Prati donatori Pra da Smens che l'IPLA S.p.A. si impegna a svolgere per la Regione Piemonte.

Le attività e gli interventi che IPLA S.p.A. dovrà svolgere, l'illustrazione dei costi e dei corrispettivi articolati per singola prestazione con dettaglio, sono riportati nella documentazione relativa alla procedura di affidamento.

ART. 2 – Condizioni generali

L'affidamento del servizio è concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni, prescrizioni ed indicazioni contenute nella presente convenzione che l'I.P.L.A S.p.A. dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni sua parte.

ART. 3 – Durata

L'affidamento del servizio decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione e avrà scadenza in data 31 dicembre 2026.

ART. 4 – Controllo, monitoraggio e rendicontazione

Al termine del servizio tutta la documentazione, cartacea ed informatica, verrà conservata dall'IPLA S.p.A. nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

L'IPLA S.p.A. consentirà ai funzionari regionali l'ispezione ed il controllo delle attività effettuate, fornendo altresì informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione del servizio.

Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, la società in house si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.

L'attività dovrà svolgersi in piena autonomia organizzativa e con mezzi propri.

ART. 5 – Corrispettivo

Il corrispettivo per la fornitura del servizio è definito in euro 10.000,00 IVA inclusa. Con la sottoscrizione della presente convenzione l'I.P.L.A. S.p.A accetta il corrispettivo pattuito e contestualmente, si impegna ad escludere ogni forma di revisione dello stesso.

Sono a carico dell'I.P.L.A S.p.A., intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi al servizio oggetto della presente convenzione.

L'I.P.L.A S.p.A. si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni previste dalla presente convenzione, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro.

L'I.P.L.A S.p.A. deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, con le leggi vigenti in materia di sicurezza.

La Regione Piemonte provvederà al pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, come previsto dall'art. 4 del D.lgs. 231/2002. Sono salve le ulteriori ipotesi di decorrenza del termine di pagamento previste all'art. 4 citato.

Il corrispettivo per il servizio eseguito sarà pagato a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte della fattura elettronica.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla regolarità contributiva dell'I.P.L.A S.p.A. attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte dell'I.P.L.A S.p.A., l'Amministrazione regionale trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Il pagamento del corrispettivo all'I.P.L.A S.p.A., è altresì subordinato all'effettivo adeguamento del proprio sito web istituzionale ai dettami degli artt. 14 e 15 del D.lgs 33/2013 in materia di "Trasparenza della Pubblica Amministrazione". Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi all'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente, e' vietata l'erogazione all'I.P.L.A S.p.A di somme a qualsivoglia titolo da parte della Regione Piemonte.

Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato, per causa imputabile alla Regione Piemonte entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura determinata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del codice civile.

L'I.P.L.A S.p.A. ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, salvo che la Regione Piemonte dimostri che il ritardo nel pagamento del corrispettivo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

ART. 6 – Proprietà e acquisizione dei risultati e dei prodotti

Salvo eventuali vincoli di segretezza sulle informazioni e sui dati forniti dalle parti nell'ambito della fornitura del servizio e specificamente previsti per iscritto, le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il trattamento dei dati acquisiti nella fornitura del servizio dovrà avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con l'attività oggetto della presente convenzione.

I risultati del presente servizio appartengono esclusivamente alla Regione Piemonte.

ART. 7 – Responsabilità e Penali

L'Ipla S.p.A si impegna ad adempiere alle prestazioni oggetto della presente Convenzione entro i termini stabiliti e con la massima diligenza.

Il mancato rispetto dei termini di consegna indicati nei singoli affidamenti comporta, per ogni mese di ritardo, il pagamento di una penale di 1.000,00 euro (euro mille/00), fatto salvo il diritto della Regione al risarcimento del danno ulteriore.

L'Ipla S.p.A risponde esclusivamente dei danni che siano conseguenza immediata e diretta della mancata operatività dei servizi dovuta a fatto proprio o delle risorse dal medesimo comunque impiegate, ma non sarà in alcun modo responsabile per danni indiretti imputabili a fatto della Regione, di terzi o comunque dovuti a causa fortuita o forza maggiore, ovvero derivanti da comportamenti impropri, errati o non conformi alle istruzioni impartite dall'Ipla S.p.A.

L'Ipla S.p.A si impegna a fornire alla Regione preventiva, formale e pronta comunicazione in ordine a qualsiasi eventuale modifica e/o cambiamento organizzativo proprio tale da implicare impatti sull'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Art. 8 - Protezione dei dati personali e riservatezza

In qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., l'Ipla S.p.A, nello svolgimento delle attività affidategli nell'ambito della presente Convenzione e di cui è Titolare la Regione, è tenuto:

- ad attenersi alle disposizioni previste dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i nello svolgimento delle operazioni di trattamento di dati personali e al rispetto dei provvedimenti emanati dal Garante in materia di protezione dei dati personali ed in particolare, in tutti i casi in cui ne ricorrano i presupposti nonché del provvedimento del 27 novembre 2008 ('Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema'), come modificato con il successivo provvedimento del 25 giugno 2009;

- ad attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento soprattutto in materia di misure di sicurezza necessarie al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche secondo gli standard minimi di sicurezza di cui all'art. 31 e seg. e all'allegato B) del d.lgs. 196/2003;

- a trasmettere al Titolare le istanze ex art. 7 del d.lgs.196/2003 inerenti il trattamento dei dati;

- per quanto di competenza, prestare tutta la collaborazione necessaria a fronte di richieste di informazioni, controlli ed accessi da parte del Garante o di altre pubbliche autorità competenti;

- in generale ad operare esclusivamente in base alle finalità prescritte dal presente atto.

L'Ipla S.p.A obbliga ad avvalersi, nell'adempimento delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, esclusivamente di personale opportunamente istruito e nominato quale "Incaricato" e nel rispetto della suddetta normativa in materia di protezione dati, vigilando altresì sull'attuazione delle disposizioni impartite.

I dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi consentiti dal d.lgs. 196/2003 e dalle modalità previste, anche oltre i limiti temporali di vigenza della presente Convenzione e comunque, ai sensi di legge, la Regione si riserva la possibilità di effettuare audit ed ispezioni sulla conformità dell'Ipla S.p.A rispetto alle prescrizioni contenute nel d.lgs. 196/2003.

Art. 9 – Accessibilità

Nello svolgimento delle proprie attività l'Ipla S.p.A è tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 e al decreto ministeriale 8 luglio 2004, volto a favorire l'accesso dei soggetti disabili ai servizi informatici.

Art. 10 – Trasparenza

L'Ipla S.p.A è tenuto a garantire il rispetto della vigente normativa volta ad assicurare la trasparenza della propria attività;

a tal fine pubblica, tra l'altro, sul proprio sito Internet:

- l'organizzazione;
- lo statuto;
- i regolamenti interni;
- le cariche sociali, con indicazione specifica dei curricula e dei compensi percepiti dai componenti nonché le dichiarazioni relative alla situazione reddituale degli amministratori;
- i dati relativi al personale dirigenziale completi di curriculum e dati relativi alla retribuzione fissa e variabile;
- il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;
- il codice etico;
- le gare e gli appalti;
- le procedure di reclutamento;
- gli incarichi di consulenza e di collaborazione;
- i documenti attestanti l'assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di anticorruzione.

ART. 11 – Codice di comportamento

Le parti contraenti dichiarano di conoscere e di accettare gli obblighi di condotta definiti nel Codice di Comportamento approvato con DGR n. 1-1717 del 13 luglio 2015.

La violazione di detti obblighi comporta la risoluzione del rapporto, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

La Regione Piemonte, come previsto dall'art. 18 del Codice di Comportamento, invierà a mezzo PEC all'I.P.L.A S.p.A. copia del Codice.

ART. 12 - Oneri di bollo e di registrazione

La presente convenzione verrà registrata in caso di uso e i conseguenti oneri saranno a carico della parte che richiederà la registrazione.

Le spese di bollo della presente convenzione, se dovute, sono a carico dell'I.P.L.A S.p.A.

ART. 13 - Applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 65/2001

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 65/2001, l'IPLA S.p.A. si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato e autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti della Regione Piemonte che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti ed il divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 14 – Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679

Salvi eventuali vincoli di segretezza sulle informazioni e sui dati forniti dalle parti nell'ambito del presente servizio e specificamente previsti per iscritto, le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 2016/679. si informa l'Affidatario:

- i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento

dei dati personali comunicati al Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali e amministrative previste dal D.Lgs 36/2023, I dati acquisiti in esecuzione della presente informativa relativa all'acquisizione di servizi per una spesa inferiore alle soglie comunitarie saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;

- l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it, piazza Piemonte 1 - 10127 Torino;
- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile pro-tempore del Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile e domiciliato presso la sede operativa del Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile - Piazza Piemonte, 1 - 10127 Torino;
- i Responsabili esterni del trattamento dei dati personali sono: CSI-Piemonte comunicazione@csi.it - protocollo@cert.csi.it) e l'Affidatario;
- In relazione al procedimento in oggetto SCR - Piemonte S.p.A. è contitolare dei dati;
- i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili individuati dal Titolare o da soggetti incaricati/autorizzati dal Responsabile, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i Suoi dati personali sono conservati, per il periodo 12 anni come previsto nel piano di fascicolazione e conservazione del Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile;
- i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
- Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente Garante per la protezione dei dati personali: garante@gpdp.it). Le parti si impegnano ad osservare quanto previsto dal:
 - a) Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Regione Piemonte per gli anni 2024-202 approvato con D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 (consultabile al sito <https://trasparenza.regione.piemonte.it/disposizioni-general/piano-triennale-prevenzione-corrruzione-trasparenza>) per ciò che riguarda in particolare le seguenti Misure di prevenzione obbligatorie:
 - le misure di trattamento del rischio;
 - divieti post-employment: svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage; revolving doors);
 - b) dal Patto di integrità degli Appalti della Regione Piemonte approvato con D.G.R. n. 1-3082 del 16.04.2021;
 - c) dal Codice di comportamento approvato con DGR 1-1717 del 13 Luglio 2015.

ART. 15 – Obblighi in capo al fornitore contraente in materia di dati personali

Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna a sua volta ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nell'informativa, come sopra richiamata.

Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore contraente si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore contraente sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dal Soggetto Aggiudicatore "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento da parte del Soggetto Aggiudicatore, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore contraente nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. Il Fornitore contraente si impegna a comunicare al Soggetto Aggiudicatore i dati inerenti al proprio Titolare del trattamento e comunicare i nominativi del personale autorizzato al trattamento dei dati personali;

Nel caso in cui il Fornitore contraente violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, il Soggetto Aggiudicatore diffiderà il Fornitore contraente ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, il Soggetto Aggiudicatore in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Fornitore contraente si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

ART. 16 – Norme generali e controversie

Per quanto non espressamente citato nella presente convenzione si rinvia a quanto disposto nel codice civile e nella legislazione vigente.

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e/o la validità del presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

La presente convenzione è soggetta all'IVA e la registrazione avverrà solo in caso d'uso con spese a carico della parte che ne fa richiesta.

Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del d.lgs. 82/2005.

Il presente atto è redatto in doppio originale, una copia deve essere restituita alla Regione Piemonte firmata dall'I.P.L.A S.p.A. o dal Legale Rappresentante come riscontro dell'accettazione dell'incarico.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì

La Regione Piemonte
Il Dirigente Regionale
(Firmato digitalmente)

I.P.L.A S.p.A.
L'Amministratore Unico
(Firmato digitalmente)